

## **TREDICESIMA MENSILITÀ, CALCOLI E TASSAZIONE**

La tredicesima mensilità e la gratifica natalizia vanno corrisposte prima del 25 dicembre ovvero, se precedente, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alle quote maturate a tale data. Il periodo di maturazione coincide con l'anno solare e la retribuzione da tenere a base di riferimento per il calcolo è quella da erogare al 31 dicembre di ogni anno, ovvero all'ultimo giorno di servizio. Qualora il rapporto di lavoro sia cominciato o cessato nel corso del periodo di riferimento, l'ammontare sarà riproporzionato con riferimento alla data di assunzione, considerando mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario. Va ricordato che, qualora si tratti di lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o a percentuale (es. in caso di cottimo), il calcolo dell'importo della tredicesima viene effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la maturazione del diritto, fatte salve diverse disposizioni contrattuali. La tredicesima matura anche durante il periodo di prova, di preavviso ed in caso di assenze retribuite totalmente a carico del datore di lavoro, quali ad esempio i periodi di carenza per malattia, ferie, festività e di fruizione dei permessi retribuiti. Quando, invece, le assenze derivino da un'astensione obbligatoria per maternità, malattia o infortunio, il diritto alla mensilità aggiuntiva matura, ma resta a carico degli istituti previdenziali e assistenziali che erogano le competenze a loro carico. Qualora poi il datore di lavoro sia obbligato dal contratto collettivo ad integrare quanto anticipato per conto degli istituti previdenziali o assistenziali, la mensilità aggiuntiva va corrisposta fino a garantire la retribuzione netta che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione di lavoro. Nel caso di assenze da lavoro non retribuite, come la malattia o l'infortunio oltre il periodo di comporto, la malattia del figlio, l'astensione facoltativa o gli scioperi, la maturazione della quattordicesima non avviene e sarà dunque necessario detrarre l'importo non maturato in ore sulla base del periodo non retribuito per l'assenza. Ai lavoratori part-time spetta la tredicesima per un importo che va riproporzionato in base all'orario di lavoro ridotto effettivamente prestato.